

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA
TRIBUNALE DI LARINO , PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LARINO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LARINO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TERMOLI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LARINO – CAMERA PENALE CIRCONDARIALE DI
LARINO
AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO
PREVISTO DALL' ART. 35 D.LVO. N. 274/2000**

L' anno 2019, addì SEI del mese di NOVEMBRE, in Larino, il Tribunale di Larino, in persona del Presidente, Dott. Michele RUSSO; la Procura della Repubblica di Larino, in persona del Procuratore capo, Dott.ssa Isabella GINEFRA; l' Ordine degli Avvocati di Larino, in persona del Presidente, Avv. Annibale Oreste CAMPOPIANO, la Camera Penale di Larino, in persona del Presidente, Avv. Roberto D' ALOISIO

premessso che

nel contesto delle attività concernenti la giustizia penale nell' ambito del Foro di Larino, è emersa l' opportunità di individuare **criteri orientativi condivisi** per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace, ai fini dell' applicazione dell' istituto previsto dall' art. 35 D.Lvo n. 274/2000 ("estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria"). Ciò perché l' individuazione di criteri condivisi:

- appare coerente ed opportuna rispetto alle **finalità proprie del procedimento avanti al Giudice Onorario di Pace, procedimento che per precisa scelta legislativa è stato caratterizzato da un' alta connotazione conciliativa;**
- appare in ogni caso utile proprio perché **propone criteri condivisi e dunque idonei a razionalizzare una valutazione per definizione "equitativa";**
- potrà rendere più rapida ed efficiente **la fase propriamente procedimentale** per i reati di competenza del Giudice Onorario di Pace favorendo soluzioni conciliative antecedenti l' esercizio della azione penale e renderà certamente più efficiente **la fase processuale** avanti al Giudice Onorario di Pace lasciando le parti nella condizione di conoscere anticipatamente quali indici, in via seppur orientativa, il Giudice Onorario di Pace assume come significativi ai fini di pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria, con l' effetto auspicato di ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione;
- appare utile al fine di **attenuare e dunque ridurre possibili enfattizzazioni di parti private** (sia imputato che persona offesa) che, in quanto tali, sono certamente espressione incongrua **di una giustizia che resta pur sempre penale e dunque connotata dalla lesione di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica .**
- Appare opportuna rispetto all' interesse del cittadino di sapere che per i Giudici Onorari di Pace la valutazione del danno non patrimoniale (c.d danno morale da reato) è **apprezzata in modo omogeneo e che in**

concreto non vi saranno sperequazioni (in ossequio al principio della certezza del diritto "sostanziale" ed a quello della certezza di un giusto processo anche per i profili risarcitori alla p.o.).

Le parti coinvolte hanno sottoscritto dunque, il presente protocollo, denominato:

"CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELL' ART. 35 D.L.VO 274/2000"

Art. 612 c.p. (minaccia):

Possono distinguersi due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv dell' art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):

a) lieve: euro 200 (duecento)

b) grave: euro 500 (cinquecento)

la differenza tra le due diverse ipotesi sarà valutata con riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferita (luogo, orario, ecc. a prescindere dall' art. 61 n. 5 c.p., ovvero dell' approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 581 c.p. (percosse):

da un minimo edittale pari ad euro 200 (duecento) ad un massimo edittale pari ad euro 500 (cinquecento)

nella valutazione tra il minimo e il massimo il Giudice Onorario di Pace potrà tener conto nella sua valutazione della presenza di più persone e delle circostanze specifiche e delle modalità con cui è stata attuata la condotta (luogo, orario ecc., a prescindere dalla sussistenza dell' art. 61 n. 5, ovvero dell' approfittamento delle stesse), oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 590 c.p. (lesioni colpose):

Presupposto è l' assenza di danno biologico comportante invalidità permanente; il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 15 giorni di "prognosi"/"malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui c.d. "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per l' Invalidità Temporanea Totale , arrotondato per eccesso a euro 50,00 per ogni giorno di ITT. In aggiunta a ciò si prevede un correttivo per il danno morale da euro 100,00 a euro 300,00 *omnia* (cioè non giornaliero) , discrezionalmente riferito ai casi più gravi in punto di negligenza , imprudenza, imperizia.

Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):

Presupposto è l' assenza di un danno biologico comportante invalidità permanente; il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo di 15 giorni di "prognosi"/"malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui c.d. "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale già previsto per l' art. 590 c.p.

In queste ipotesi deve essere considerato un ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall' essere il delitto doloso, con un ulteriore

range edittale da euro 200 (duecento) ad euro 800 (ottocento) *omnia* (cioè non giornaliero), in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall' art. 61 n. 5 c.p., ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 595 c.p. (diffamazione):

Nel caso di condotte di non particolare rilevanza ed offensività e che non abbiano pertanto arrecato un grave danno d' immagine, si prevede un *range* di risarcimento per danno morale tra i 300 (trecento) e gli 800 (ottocento) EURO. Nei casi più gravi, la valutazione sarà rimessa caso per caso al Giudice Onorario di Pace, anche in deroga ai parametri sopra indicati.

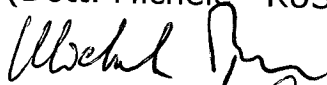
Infine:

- nei casi di comprovata e documentata indigenza, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.
- I valori indicati potranno essere rivalutati ogni due anni dal recepimento e comunque dovranno di anno in anno esser rivalutati con aggiornamento ISTAT.

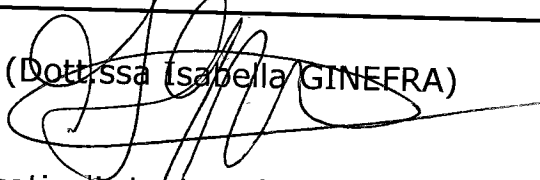
Larino, 06/11/2019

Sottoscrivono

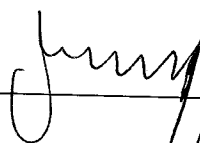
Il Presidente del Tribunale di Larino (Dott. Michele RUSSO)



Il Procuratore della Repubblica di Larino (Dott.ssa Isabella GINEFRA)



Il Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Larino (avv. Annibale Oreste CAMPOPIANO)



Il Presidente della Camera Penale Circondariale di Larino (Avv. Roberto D' ALOISIO)

